

Comune di ANTIGNANO

Provincia di ASTI

DELIBERAZIONE N. 21

DATA 18/07/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC – Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Approvazione

L'anno duemilaQUATTORDICI addì diciotto del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIVARDI ALESSANDRO – Sindaco
BORGOGNO PAOLO - Consigliere
MONTRUCCHIO GIANCARLO – Consigliere
BOSIA FRANCESCO – Consigliere
GONELLA DAVIDE – Consigliere
DE MARIA EMANUELE – Consigliere
GRAZIANO ROBERTO – Consigliere
ARMOSINO ANTONIO – Consigliere
RATTO GIOVANNA - Consigliere
TOPINO FIORENZO – Consigliere
LOVISOLO DANIELA -.Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
10	01

Partecipa il vice segretario comunale D.ssa Michela BIANCO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CIVARDI Alessandro – Sindaco - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Sindaco Presidente specificando che il regolamento comunale sull'IMU deve essere riadottato a seguito delle modifiche legislative dovute all'introduzione della I.U.C. - Imposta Unica Comunale costituita da IMU, TARI e TASI che successivamente esamineremo nel dettaglio;

La bozza di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) consta di n. 10 articoli, va a normare quanto non stabilito già dalla legge ed è corredato del parere favorevole espresso dal revisore unico del conto;

Non si rilevano interventi e passati a votazione,

Con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri comunali presenti, n. 10, e votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la proposta di deliberazione come trascritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);
- d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- f) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/09/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, alle modifiche normative sopravvenute con l'approvazione della legge n. 147/2013;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale che evidenzia un notevole alleggerimento del precedente secondo una logica minimalista in base alla quale nei regolamenti vengono inserite le sole disposizioni di dettaglio rimesse agli ambiti di autonomia del comune, senza duplicare la normativa nazionale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare il nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n.10 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti Comunali
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Parere preventivo espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18/08/2000 e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Antignano, lì 14/07/2014



Il Responsabile del servizio amministrativo
D/ssa Michela BIANCO

COMUNE DI ANTIGNANO

PROVINCIA DI ASTI

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

Art. 2 - Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 3 - Determinazione dei valori di mercato delle aree fabbricabili

Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 4 - Casi di assimilazione all'abitazione principale

Art. 5 - Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 6 - Differimento dei termini di versamento

Art. 7 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 8 - Versamenti effettuati dai contitolari

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 9 – Accertamento con adesione. Rateizzazione

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 2 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. L'ufficio tecnico comunale, qualora vengano adottate delle varianti al Piano regolatore comunale che apportino variazioni alle aree fabbricabili, è tenuto a comunicare al proprietario/i l'intervenuta edificabilità, ovvero, l'inedificabilità, nonché la variazione della superficie edificabile.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l'individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

4. I valori di cui al precedente comma 3 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

5. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

Titolo II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 4 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esenzioni previste da specifiche disposizioni di legge, sono esenti dal pagamento dell'imposta, per la sola quota di spettanza del comune:

- a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.Lgs. n. 460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 6 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

ART. 7 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta municipale propria dovuta a seguito di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, compresa la quota di riserva dello Stato, è inferiore a €. 5,00

2. Se l'importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

3. L'importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di rimborso.

4. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi all'IMU qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 8 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.

3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 9 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RATEIZZAZIONE

1. Ai fini dell'accertamento dell'imposta municipale propria trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la disciplina contenuta nel capo III del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 22/11/2007, integrata con le disposizioni di seguito riportate.

2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.000,00 è ammesso il pagamento rateale, *senza interessi*

4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Ufficio tributi provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute e della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

5. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale

vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/09/2012, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute:

- a) nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 22/11/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) negli altri regolamenti comunali.

COMUNE DI ANTIGNANO

PROVINCIA DI ASTI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI ANTIGNANO Provincia di ASTI
18 LUG. 2014
Prot. N. <u>904</u>
Car. Clas. Fasc.

Verbale n. 4 Data 17/07/2014	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento del IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
---------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 10,00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento del tributo comunale IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014;

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione dell' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU),

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in particolare gli articoli 8 e 9, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al 2012, in via sperimentale, la decorrenza dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria prevista dall'anno 2014;
- il Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012, convertito con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011 in merito all'applicazione e versamento dell'Imposta Municipale propria;

VISTO

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- la bozza di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)

CONSIDERATO

- che codesto Ente ha provveduto alla redazione del Regolamento I.M.U. nel rispetto della disciplina normativa vigente e delle linee guida del Ministero;
- che vengono così assicurati il permanere degli equilibri di bilancio;

ESPRIME


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 11,00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

MINASSO DOTT. LUIGI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Minasso', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CIVARDI geom Alessandro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BIANCO d.ssa Michela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi ~~12.1.2014~~ ^{12.1. LUG. 2014} pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Antignano Il,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BIANCO d.ssa Michela



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Si rilascia la presente in copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Antignano Il, 12 1 LUG. 2014

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

BIANCO d.ssa Michela



La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è riportata sull'originale della presente deliberazione.
